

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6074 del 31/10/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EMILTECH s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche ubicato in Via dell'Artigiano n, 155, c.a.p. 40014, Comune di Crevalcore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6343 del 31/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EMILTECH s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche ubicato in Via dell'Artigiano n, 155, c.a.p. 40014, Comune di Crevalcore (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla EMILTECH s.r.l. (C.F. 02294770363 e P.IVA 02164611200) per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche sito a Crevalcore, in via dell'Artigiano n, 155, c.a.p. 40014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ³;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Crevalcore ⁴.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la EMILTECH s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARP AE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La EMILTECH s.r.l., C.F. 02294770363 e P.IVA 02164611200, con sede legale a Crevalcore, in via dell'Artigiano n. 155, c.a.p. 40014, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di EMILTECH s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 27/3/2024, successivamente integrato in data 8/4/2024 e 17/5/2024 rispettivamente con i Prott. 10206 e 14332, domanda di rilascio di dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/92759 del 21/5/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 20380/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La EMILTECH s.r.l., con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/117620 del 26/6/2024, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, relativa alle matrici emissioni in atmosfera, impatto acustico e scarichi idrici (relativamente a questi ultimi, si dichiara la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura).
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/143436 del 5/8/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- La EMILTECH s.r.l., con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/146875 del 9/8/2024, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/183805 del 11/10/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore il parere favorevole per la matrice impatto acustico.

- Il Comune di Crevalcore con propria nota Prot. 28393 del 14/10/2024, agli atti di Arpae PG/2024/186368 del 15/10/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla EMILTECH s.r.l. pervenuta in data 26/6/2024 che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 596,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 30/10/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto EMILTECH S.R.L.
comune di Crevalcore – via dell’Artigianato n°155

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all’art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di lavorazioni di meccanica generale svolta dalla società EMILTECH SRL nello stabilimento posto in comune di Crevalcore via dell’Artigianato n°155 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società EMILTECH SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FRESATURA E TORNITURA

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TAGLIO LASER

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: VERNICIATURA A SPRUZZO

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ...	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: Filtro in cartone e paint stop

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE C1

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE – 26,2 KW GPL

EMISSIONI R1, R2, R3, R4, R5, R6

PROVENIENZA: ROBUR A SERVIZIO DEL CAPANNONE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1 del DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Gli impianti di abbattimento dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2, E3, E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3, E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora

necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 7/3/2024 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 20380/2024. Documento redatto in data 30/10/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della EMILTECH s.r.l. ubicato in Via dell'Artigiano n, 155, c.a.p. 40014, Comune di Crevalcore (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società EMILTECH s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Crevalcore.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura PG/2024/183805 del 11/10/2024.
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Crevalcore con nota Prot. 28393 del 14/10/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Crevalcore, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura PG/2024/183805 del 11/10/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. 28393 del 14/10/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2024/186368 del 15/10/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 7/3/2024 e successive integrazioni.

Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico", sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 7/3/2024 dal sig. Maurizio Di Benedetto, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla EMILTECH s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/92759 del 21/5/2024 e successive integrazioni).

Pratica Sinadoc 20380/2024. Documento redatto in data 30/10/2024



Comune di Crevalcore

Città Metropolitana di Bologna

6^ AREA TECNICA – URBANISTICA ED EDILIZIA
SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

RIF. PROT. N. 9162/2024 DEL 27/03/2024
Rif. ARPAE SINADOC 20380/2024

Procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Rif. Pratica **SUAP 76/2024**

PROT. N. 0028393/2024

del 14/10/2024

CLASSIFICAZIONE: 06.11 FASCICOLO: 42/2024

Spett.le **ARPAE**

**Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Via San Felice, 25 - 40138 Bologna (BO)

Pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

p.c. **EMILTECH S.R.L.**

Via dell'Artigianato, 155 – 40014 Crevalcore (BO)

Pec: [c/o PELLEGGATTI CHIARA \(tecnico incaricato\)](mailto:c/o_PELLEGGATTI_CHIARA@pec.it)
gsa.ingegneria@pec.it

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013.

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006, matrice acustica e scarichi in fabbricato ad uso produttivo ubicato a Crevalcore, in Via dell'Artigianato n. 155 identificato catastalmente al Fg. 98 Mapp. 485 Sub 7.

Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 e ss.mm.e ii.

LA RESPONSABILE DELL'AREA

In merito alla richiesta di autorizzazione unica ambientale in oggetto, presentata a questa Amministrazione in data 27/03/2024 con Prot. 9162, successivamente integrata in data 08/04/2024 e 17/05/2024 rispettivamente con i Prott. 10206 e 14332;

Visto l'Avvio del procedimento di cui al Ns Prot. n. 14563 del 20/05/2024 dal quale si evince che l'Amministrazione procedente è il Comune di Crevalcore e l'autorità competente è ARPAE;

Visti gli elaborati presentati e le dichiarazioni rese, a firma del Per. Ind. Maurizio di Benedetto iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 2987;

Rilevato che l'istanza è relativa alla matrice emissioni in atmosfera, scarichi e acustica;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, e il DPR 227/2011;

Visti il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio vigenti al momento della presentazione della domanda, così come modificati dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012;

Comune di Crevalcore

(Sede Legale) Via G. Matteotti, 191 - 40014 Crevalcore (BO) - (Sede provvisoria) Via Persicetana, 226 - 40014 Crevalcore (BO)

Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938

Codice Fiscale 00316400373 - Partita Iva 00502381205 - Codice Identificativo A00CREVA

e-mail p.e.c. comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it - sito: www.comune.crevalcore.bo.it



Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, che inserisce l'area di intervento in Classe V "Aree prevalentemente industriali - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni" (70-60 dBA);

Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore – del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Vista la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* redatta dal tecnico Maurizio di Benedetto iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 2987 redatta ai sensi della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico ai sensi L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico" da cui risulta che *"si osserva il rispetto dei valori limite di immissione assoluti di zona ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, nel solo periodo di riferimento diurno, dato che le attività lavorative sono svolte esclusivamente nella fascia oraria 8-17. Si osserva, inoltre, anche il rispetto del valore limite differenziale al ricettore individuato, sempre nel solo periodo di riferimento valutabile, ovvero quello diurno."*

Rilevato che la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* è stata redatta indicando la Classe V "Aree prevalentemente industriali e aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni" e verificati i valori di progetto per i limiti di immissione 70-60 dBA, e ritenuto quindi ampiamente verificati i limiti della Classe V;

Visto il parere espresso dal ARPAE di cui al Sinadoc n. 20380/2024, acquisito agli atti del Comune di Crevalcore con Prot. n. 28218 del 11/10/2024, favorevole con prescrizioni:

- a) *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera **(E1-E2-E3-E4)**, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una **relazione redatta da TCA** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento;*
- b) *la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
- c) *qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- d) *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;*
- e) *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- f) *qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della*



rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;

- g) *l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, con la presente

RILASCIA

NULLA OSTA IN MATERIA DI ACUSTICA

alla realizzazione di opere e interventi oggetto, con l'obbligo di adempiere alle seguenti disposizioni:

- 1) la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;**
- 2) le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;**
- 3) non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto previste nella documentazione presentata;**
- 4) l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda;**
- 5) la ditta dovrà rispettare le prescrizioni espresse con parere ARPAE SINADOC 20380/2024**

Alla violazione delle disposizioni citate si provvede con l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.10, comma 3, della legge 447/95 e ss.mm. e ii.

Con riferimento al procedimento si informa che:

- a) l'Ufficio responsabile del procedimento è il SUAP del Comune di Crevalcore;
- b) la persona responsabile del procedimento è la Responsabile d'Area, Geom. Mirna Quaglieri;
- c) la figura cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dall'art.2 comma 9 bis della legge 241/90, come novellata dal D.L. n° 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n. 35 in caso di inerzia dei Responsabili apicali di Area è il Segretario Generale;
- d) Il Referente per la pratica è:
Nika Bovenzi – Tel. n. 051/98.84.09 , e-mail: nika.bovenzi@comune.crevalcore.bo.it
- e) la S.V. ha diritto di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso;

Crevalcore, 14/10/2024

La Responsabile della 6^Area Tecnica
Urbanistica ed Edilizia
(Mirna Quaglieri)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Legvo 82/2005)

S. Giorgio di Piano, 09/10/2024

Sinadoc 20380/2024

Comune di Crevalcore

Ufficio Ambiente

Sede

Pec: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

SUAP Comune di Crevalcore

6^ AREA TECNICA – URBANISTICA ED EDILIZIA

c.a. Mirna Quaglieri

Pec: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA ed acque reflue

c.a. Pier Luigi Bernardi

OGGETTO: Domanda per rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013.

Ditta: **EMILTECH** via dell'Artigianato n. 155 Località Beni Comunali - Crevalcore (BO) -
trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Riferimento Pratica Suap n. 76/2024.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata al SUAP di Crevalcore agli atti ARPAE al PG 92759 del 21/05/2024 e viste le successive integrazioni volontarie pervenute in data 26/06/2024 Ns PG/2024/0117620, si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico relativa al fabbricato identificato catastalmente al FG. 98 MAPP. 485 SUB. 7. sito in via dell'Artigianato n. 155 Località Beni Comunali - Crevalcore.

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione denominata *“Valutazione previsionale di impatto acustico”* redatta da TCA¹, Revisione 1 del 28/08/2024, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge lavorazioni meccaniche su lamiere conto terzi, tornitura e fresatura con macchine a controllo numerico e lavori di carpenteria metallica. Il ciclo produttivo risulta essere così articolato:

¹ Trattasi del tecnico in acustica Per. Ind. Maurizio Di Benedetto iscritto al n° 2987 dell'elenco Enteca.

Profilati

taglio con troncatrice - foratura - fresatura e tornitura - saldatura - verniciatura - montaggio - imballaggio e spedizione

Lamiera

taglio laser - piegatura - saldatura - verniciatura - montaggio - imballaggio e spedizione.

Il futuro insediamento di Emiltech è collocato nella zona artigianale del comune di Crevalcore, in località Beni Comunali; il clima acustico dell'area è caratterizzato prevalentemente dal traffico veicolare che insiste su via del Lavoro e via dell'Artigianato e da diverse attività artigianali vicine; alle sorgenti citate si andranno ad aggiungere anche le sorgenti dell'attività di Emiltech. In particolare, come riportato dal TCA nella citata valutazione previsionale, tra le sorgenti acusticamente rilevabili considerate vi sono:

- il traffico indotto, l'attività di carico/scarico autocarri con carrelli elevatori ed i camini di emissione dei futuri impianti di aspirazione asserviti rispettivamente all'attività di saldatura (identificata con sorgente S1)
- e lavorazioni meccaniche con macchine utensili (identificata con sorgente S2).

Si tratta per entrambe le sorgenti di aspiratori che saranno dotati di un sistema di filtraggio con i camini collocati oltre il colmo della copertura. Trattasi nello specifico dei punti di emissione per i quali è richiesta l'AUA in oggetto denominati rispettivamente E2 - saldatura ed E1 - fresatura e tornitura. Nella documentazione a corredo dell'istanza inoltre sono specificati altri punti di emissione in atmosfera, per i quali è richiesta l'autorizzazione, denominati E3 – taglio laser ed E4 – verniciatura a spruzzo. **Nella valutazione di impatto acustico previsionale non si fa specifico riferimento a detti camini o ai relativi impianti di aspirazione, ritenendoli probabilmente meno rilevanti dal punto di vista acustico.**

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto** dove non sono presenti le future sorgenti sonore fisse esterne, in modo da verificare il livello del rumore residuo; successivamente analizza lo **stato di progetto** facendo una valutazione previsionale del rumore ambientale, considerando l'inserimento dei nuovi impianti di aspirazione esterni, funzionanti solamente nel periodo diurno. La caratterizzazione del clima acustico è stata effettuata mediante campagna di misure condotta dal TCA nel solo periodo diurno (misure eseguite il 19/12/2023) in conformità a quanto previsto dal D.M. 16/03/1998. I rilievi fonometrici sono stati condotti presso l'azienda e presso il ricettore individuato (R1) per caratterizzare il clima acustico di zona (*ante-operam*).

La valutazione previsionale *post-operam* è stata effettuata mediante calcoli a partire dai dati sulle future sorgenti sonore e dai rilievi fonometrici eseguiti (in riferimento ai valori misurati di rumore residuo). Secondo quanto riportato nella valutazione previsionale di impatto acustico, nel calcolo è stato sommato al rumore residuo rilevato, rappresentativo anche del traffico indotto delle strade vicine, i livelli energetici delle due sorgenti considerate, funzionanti contemporaneamente per 8 ore al giorno, esclusivamente nel tempo di riferimento diurno. Tale situazione risulta quindi essere rappresentativa delle condizioni più gravose di esercizio.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluto e differenziale ai sensi della normativa vigente. La valutazione ai ricettori in particolare è stata effettuata valutando il rispetto del limite differenziale, qualora quest'ultimo fosse applicabile. La valutazione del criterio differenziale è stata effettuata all'esterno della facciata dell'unico ricettore

individuato ad uso residenziale (identificato come R1, misura condotta in P4, punto situato lungo la recinzione del giardino del ricettore R1).

Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti esclusivamente in periodo diurno) e posizionamento del microfono nei punti di misura "P", posti in corrispondenza dei confini di pertinenza dello stabilimento su tre lati dello stesso (ed esclusione del lato opposto al ricettore), nonché in corrispondenza del ricettore individuato. Microfono posto su di un treppiede ad un'altezza di circa 1,5 m, direzionato verso l'interno dell'attività. Il tutto è stato eseguito per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovvero sia del rumore residuo dell'area (*ante-operam*).
- Calcolo del livello di rumore ambientale come sopra descritto, al ricettore individuato mediante il calcolo matematico, applicando i principi di propagazione delle onde sferiche alle nuove sorgenti fisse di rumore individuate S1 ed S2 (calcolo dell'attenuazione per divergenza geometrica).
- Il TCA ha infine provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale in periodo diurno). Per quanto riguarda il limite differenziale nel passaggio dall'esterno all'interno degli ambienti abitativi, poiché non sono state condotte delle misure dirette, si dovrebbe calcolare una attenuazione del rumore normalmente di circa 3 dB(A) dall'esterno-interno rispetto a livello stimato in facciata. Questo condurrebbe quindi a stare al di sotto del livello di applicabilità dello stesso VL differenziale pari a 50 dB(A) durante il periodo diurno (se misurato a finestre aperte: condizione maggiormente rappresentativa del potenziale disturbo dato dal funzionamento dell'attività in oggetto).

Il Comune di Crevalcore ha approvato, a maggio 2015, così come evidenziato dal TCA, il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione come "*Classe V² – Aree prevalentemente industriali*", nella stessa classe è situato il ricettore R1 più prossimo individuato (unico residenziale).

Come riportato dal TCA quindi sulla base delle informazioni fornite dalla ditta e delle misure fonometriche da egli effettuate il giorno 19 dicembre 2023 in periodo diurno, unico periodo di funzionamento dell'attività, che hanno permesso di valutare in opera l'impatto acustico delle attrezzature e degli impianti del futuro insediamento della Emiltech posto in Via dell'Artigianato n. 155, in Località Beni Comunali nel Comune di Crevalcore (BO), risulterebbe che tale attività è conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente nei confronti del ricettore più esposto individuato nella citata valutazione di impatto acustico.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera (E1-E2-E3-E4), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto*

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; **60 dB(A) notturno (22.00-06.00)**.

- del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento;*
- b. la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
 - c. qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
 - d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;*
 - e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
 - f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
 - a. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti

(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.